

COMUNE DI PISA

Ricorso in opposizione a piano di ricostruzione ex art.5 Legge
27.10.1951 n°1402.-

I sottoscritti SCARPELLINI Rag. Filiberto e SCARPELLINI Geom.
Giuseppe, entrambi domiciliati in Pisa, Piazza dei Facchini, nella
loro qualità di proprietari di alcuni immobili posti in Pisa,
Piazza dei Facchini

dichiarano di opporsi

al piano di ricostruzione per la città di Pisa, ed alla variante
prevista per la zona nella quale trovansi la Piazza suddetta,
e l'imbecco nord di corso Italia, di cui alla delibera n°1026
della On/le Giunta Municipale in data 21/6/1960, vistata ed
approvata dalla G.P.A. di Pisa in data 3/8/1960.-

A tal fine osservano quanto segue:

- Il fine dell'adozione di un piano di ricostruzione degli
abitati danneggiati dalla guerra è, per l'art.2 della Legge
27 Ottobre 1951 n°1402 (in Gazz.Uff. 31 Dicembre n°299) quello
di "contemperare" nei paesi danneggiati dalla guerra le esi-
genze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità
di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati".-

Ebbene, nel caso di specie, può ben tranquillamente affer-
marsi che, ove il piano di ricostruzione de quo, con la variante
di cui sopra, dovesse essere approvato, verrebbe ad essere fusti-
gato lo spirito della Legge n°1402 del 1951 ed in particolare
lo scopo per cui la Legge stessa venne emanata.-

La sistemazione della zona di Piazza dei Facchini
così come è stata progettata dal Comune non rappresenta in-
fatti, a parere dei ricorrenti, una logica e organica soluzione
urbanistica della zona, in quanto procede a demolizioni indiscri-
minate dei fabbricati esistenti, creando degli spazi urbanisti-
camente incoerenti che non trovano una giustificazione palusi-
bile ove non siano collegati a una sistemazione di più ampio
respiro che d'altra parte appare difficilissima a realizzarsi
senza travisare completamente il carattere ambientale del
rione.-

Tale carattere infatti è chiaramente determinato dalla presenza, a nord del largo progettato, del fabbricato esistente sulla part. n° 1999 che presenta vestigia inconfondibile di casa torre ben conservata e con elementi preziosi, più unici che rari, di architettura pisana, dell'abside romanica preziosamente primitiva della chiesa di S. Cristina, e a nord ovest dal palazzo Giuli e dalla sua appendice sulla Via Toselli.-

Ciò è stato ben interpretato dal voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. che ha limitato le demolizioni su quella parte, sì da non determinare dei larghi sproporzionati agli elementi architettonici da conservare.-

Non si comprende peraltro perchè tale criterio di conservazione non sia stato applicato anche nei riguardi del fabbricato esistente nella part. cat. n° 3464 che presenta dei pari elementi indubbi di architettura quattrocentesca pisana, sia pure parzialmente compromessa in tempi successivi, determinati chiaramente dagli architetti e dalla presenza di stemmi in arenaria, nonché dalla particolare dimensione dei mattoni impiegati. Come pure non sembra ai ricorrenti molto facile poter dare ai fabbricati che risulteranno in piedi dopo le demolizioni un prospetto nella piazza architettonicamente valido, ciò che con ogni probabilità porterà ad ampliare ulteriormente le demolizioni, con maggiore pregiudizio del carattere ambientale della zona.-

Per quanto riguarda invece la parte sud, le demolizioni progettate che vanno ad interessare tre proprietà del ricorrente sulle particelle n° 3322, 1997, e 1973, non tengono assolutamente conto della situazione interna degli edifici, in quanto, seguendo con le demolizioni la linea particellare di divisione tra i n° 3322 e 1997 si viene a determinare la demolizione di una scala che è comune ai due fabbricati, si che il fabbricato esistente sul n° 1973 si verrebbe a trovare senza accessi per i piani superiori.-

Inoltre l'allineamento previsto nelle particelle n° 1973 e 1979 demolisce parzialmente i fabbricati stessi, recentemente-

te restaurati, e toglie qualsiasi possibilità di utilizzo efficiente degli appartamenti superiori e del magazzino inferiore, senza peraltro portare un vantaggio apprezzabile in quanto l'allargamento praticato immette in un vicolo di appena tre metri di larghezza.-

Si ritiene quindi che l'allineamento progettato sul lato sud della piazza, possa essere spostato di metri due a nord di come segnato nella particella n°1997 salvando così sia le scale che servono la particella n°1997, sia la testata del fabbricato distinto dalle particelle n°1979 e n°1973.-

Quanto sopra si espone non solo nell'interesse del ricorrente, ma anche nell'interesse collettivo in quanto le demolizioni come progettate porterebbero ad un aggravio finanziario per il Comune, non del tutto necessario.-

Si fa inoltre osservare che comunque le demolizioni in progetto per la creazione della nuova piazza non porteranno ad un vantaggio effettivo per il centro cittadino ove non si preveda l'inserimento della stessa piazza in uno studio urbanistico di più ampio respiro che investa l'intera zona.-

E d'altra parte, accogliendosi le richieste dei ricorrenti avanzate con il presente atto, nessun danno deriverebbe agli edifici pubblici recentemente costruiti nella zona od in fase di costruzione (telefoni), mentre al contrario, per i motivi più sopra esposti, gravissimi sarebbero i danni che gli esponenti subirebbero ove il progetto di variante in esame venisse approvato.-

Concludendo, i ricorrenti in coscienza ritengono che le demolizioni previste con il progetto di variante per quanto riguarda le loro proprietà:

1 - mentre da un lato nessun vantaggio porterebbero ai fini delle "esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi" di cui alla legge 1402 del 1951, ed anzi si risolverebbero in un danno, trattandosi oltre tutto nel caso di specie di fabbricati re-

centemente restaurati come sopra detto;

2) oltretutto sarebbero tali, se non da compromettere il razionale futuro sviluppo della zona, almeno da non recare alcun sia pur ~~nessi~~ minimo contributo ai fini di un futuro miglioramento della stessa!

I ricorrenti, pertanto, fiduciosi che l'On/le Sindaco nel trasmettere al Provveditorato alle OO.PP. gli atti con le proprie deduzioni, tenga nel dovuto conto la presente opposizione e le osservazioni ivi svolte.-

concludono:

opponendosi formalmente al piano di ricostruzione per la Città di Pisa ed al progetto di variante al piano stesso, relativo alla sistemazione di Piazza dei Facchini e dell'imbocco nord di Corso Italia

chiedono:

l'accoglimento del presente ricorso.

Con ogni e conseguenziale pronunzia di ragione e di Legge.-

Con ossequio.-

Pisa, li 23/9/1960.-

F.to:

Rag. Filiberto Scarpellini.-

Geom. Giuseppe Scarpellini.-



COMUNE DI PISA

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DI PISA. = VARIANTE PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA DEI FACCHINI E DELL'IMBOCCO NORD DI CORSO ITALIA. =

Controdeduzione alla opposizione dei Sigg.ri Rag. SCARPELLINI FILIBERTO e SCARPELLINI Geom. Giuseppe. -

oooooooo

I ricorrenti pongono in dubbio che ai sensi dell'art.2 della Legge 27 Ottobre 1951 ,n°1402 il Comune possa prevedere con una variante al piano di ricostruzione una sistemazione urbanistica che non si limiti "a contemperare" le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati" e possano quindi esaminare la sistemazione progettata contenendo la demolizione prevista per il fabbricato di loro proprietà distinto al Catasto urbano alla part.n°3464 in quanto presenta elementi di architettura quattrocentesca pisana, dei fabbricati distinti con le particelle catastali n°3322, 1987, 1973, perchè non viene tenuto conto della futura utilizzazione dei fabbricati che resteranno mutilati dalle demolizioni stesse. -

SI CONTRODEDUCE:

che non si può in alcun modo mettere in dubbio l'urgenza della necessità di provvedere alla sistemazione della piazza dei Facchini che dalla fine della guerra attende una adeguata sistemazione che tolga finalmente lo sconcio di una zona rimasta allo stato post bellico con tutte le ingiurie della guerra e del tempo, in una zona così centrale ove l'iniziativa privata e pubblica da tempo preme per una definitiva sistemazione. -

Per quanto riguarda le demolizioni progettate si fa presente che tutte le demolizioni stesse furono suggerite dal Consiglio Superiore dei LL.PP. col voto n°314 del 21 Gennaio 1955, col quale fu respinta la proposta di variante al piano di ricostruzione ove il Comune non interessava con demolizione di edifici insistenti sulle particelle 3464 e 1996

una delle quali (la 3464) oggetto del ricorso.-

Si rende noto inoltre che non sono sfuggiti all'occhio degli organi tecnici di questo Comune gli elementi architettonici del fabbricato contraddistinto con la particella n° 3464, tuttavia non si ravvisa in linea assoluta la necessità della sua conservazione dato il rinnovamento successivo che ne ha travolto l'originale architettura.-

Per quanto si riferisce alle difficoltà segnalate dai ricorrenti per l'accesso alla parte rimanente del fabbricato esistente sulla particella n° 1997 dopo la demolizione da effettuare ed alla futura utilizzazione dei fabbricati esistenti sulle particelle n° 1973, 1979 per i quali si prevede parziale demolizione, si fa presente che all'atto dell'esecuzione del piano si potrà tener conto di quanto fatto presente dai ricorrenti in modo che questi edifici possano essere convenientemente adattati, tenendo, altresì conto del vantaggio che verranno a godere in conseguenza della realizzazione del piano.-

3 OTT. 1960



IL SINDACO

E. P. Colli